



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° giugno 2010 (07.06)
(OR. en)**

10350/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0240 (COD)**

**ENV 356
MI 182
CODEC 494**

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	10124/10 ENV 326 MI 174 CODEC 474
n. prop. Com:	17333/08 ENV 1019 MI 553 CODEC 1859 - COM(2008) 809 definitivo
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - (RoHS) (rifusione) - Stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di rifusione della direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). La rifusione proposta era necessaria, secondo la Commissione, per via delle incertezze riguardanti l'ambito di applicazione, della scarsa chiarezza sulle disposizioni e le definizioni e delle differenze nell'approccio degli Stati membri per quanto riguarda la conformità dei prodotti e le potenziali duplicazioni nelle procedure rispetto ad altri atti normativi dell'UE, come il regolamento REACH.

In particolare :

- per maggior chiarezza sull'ambito di applicazione (articolo 2) sono aggiunti due nuovi allegati che recano, rispettivamente, una descrizione di ampie categorie di prodotti da disciplinare ed elenchi vincolanti di prodotti che rientrano in ciascuna categoria. Sono inclusi nell'ambito di applicazione i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo seppure in maniera graduale per evitare conseguenze socioeconomiche negative;
- per rafforzare la complementarità e la coerenza della direttiva RoHS con altri pertinenti atti normativi dell'UE, si propone di allineare lo strumento alla normativa correlata quale il pacchetto legislativo "Commercializzazione di prodotti"¹ (definizioni e controllo dell'applicazione), il regolamento REACH² (uso delle sostanze), la direttiva sui prodotti che consumano energia³ (progettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche - AEE) e la direttiva quadro relativa ai rifiuti⁴ (gestione dei rifiuti);
- per garantire coerenza e la massima sinergia con le attività svolte nell'ambito della normativa sulle sostanze chimiche, è inserito un meccanismo per introdurre nuovi divieti in conformità della metodologia proposta nel regolamento REACH (articolo 4). Le modalità di applicazione di questo processo devono essere predisposte mediante la procedura di comitato;
- per incentivare l'impegno a trovare sostanze sostitutive, garantire certezza giuridica e trasferire l'onere della prova su chi chiede la deroga, sono introdotti nuovi criteri, come la disponibilità e l'affidabilità, per la concessione delle deroghe (articolo 5) ed è fissato un periodo massimo di 4 anni di validità per le deroghe. Le modalità di applicazione che chi chiede una deroga deve applicare al momento della domanda devono essere predisposte mediante la procedura di comitato.

¹ Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82) e regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

² GU L 396 del 30.12. 2006, pag. 1.

³ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

⁴ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

La posizione del Parlamento europeo in prima lettura è attesa non prima di luglio 2010.

Il 21 ottobre 2009, il Consiglio ha tenuto un dibattito di orientamento sulla scorta dei quesiti posti dalla presidenza riguardo all'ambito di applicazione delle proposte RoHS e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). La maggior parte delle delegazioni è disposta ad accettare ambiti di applicazione distinti per le due direttive e la maggioranza di esse si è detta fautrice di un ambito di applicazione aperto per la direttiva RoHS nel quale rientrino tutti i prodotti non espressamente esclusi dallo stesso, mentre alcune delegazioni hanno sottolineato la necessità di una valutazione d'impatto per capire le implicazioni dell'estensione a un ambito di applicazione aperto per la direttiva RoHS. Una relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio il 22 dicembre 2009.

Il Gruppo "Ambiente" ha avviato l'esame delle proposte di rifusione nel 2009, sotto le presidenze ceca e svedese. Durante la presidenza spagnola questo tema è stato discusso approfonditamente il 14 gennaio, il 2 febbraio, il 19 marzo, il 15 e 28 aprile e il 27 maggio 2010, quando è stato discusso l'ultimo testo della presidenza (doc. 9883/10). Lo stato di avanzamento dei lavori è riassunto nei punti II e III del presente documento.

Malta ha espresso una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

1) Ambito di applicazione della direttiva - Articolo 2, paragrafi 1 e 3 e articolo 3

a) AEE incluse nell'ambito di applicazione

In seguito al dibattito di orientamento del Consiglio nel 2009 e all'estensione dell'ambito di applicazione (aperto):
quattro delegazioni e la Commissione mantengono una riserva su questo punto, preferendo la proposta originale che definisce l'ambito di applicazione con un riferimento agli allegati (recanti un elenco delle principali categorie di AEE disciplinate);

tre delegazioni propongono di specificare che cavi, materiali di consumo e accessori rientrano nel campo di applicazione, mentre altre delegazioni nutrono riserve su tali proposte.

b) Esclusioni

La presidenza ha proposto di formulare diversamente alcune esclusioni al fine di venire incontro alle richieste avanzate da delegazioni riguardo in particolare agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni, ai mezzi di trasporto a motore e alle macchine mobili non stradali. Sebbene queste proposte siano generalmente accettate, la loro precisa formulazione è ancora in discussione, come pure altre proposte formulate dalle delegazioni, specie con riguardo ai mezzi di trasporto e alle apparecchiature per la produzione di energie rinnovabili.

c) Definizioni connesse all'ambito di applicazione

Nell'articolo 3 la presidenza ha aggiunto alcune nuove definizioni che precisano quella di "apparecchiature elettriche ed elettroniche" e riguardano gli "utensili industriali fissi di grandi dimensioni", gli "impianti industriali fissi di grandi dimensioni" e i "pezzi di ricambio". Sono ancora allo studio in sede di gruppo, oltre a una serie di modifiche proposte dalle delegazioni.

Mentre tutte le proposte mirano a precisare l'ambito di applicazione della direttiva nel testo stesso per una maggiore certezza giuridica, alcune tendono a mantenere l'approccio seguito attualmente dalla Commissione (documento dedicato alle domande più frequenti - pubblicato nel sito della Commissione), altre a modificare tale approccio.

2) Elenco delle sostanze vietate - Articoli 4 e 6 bis, allegati III e IV

Nell'attuale direttiva RoHS l'elenco delle sostanze vietate non può essere modificato mediante la procedura di comitato. Nella sua proposta la Commissione prevede di stabilire una metodologia RoHS (comitatologia) - sul modello della metodologia prevista nel regolamento REACH - che sarà usata per modificare l'elenco delle sostanze vietate (nell'allegato IV). L'allegato III della proposta della Commissione elenca quattro sostanze da esaminare in via prioritaria secondo la nuova metodologia RoHS.

La presidenza spagnola ha ulteriormente sviluppato l'orientamento della presidenza svedese. Un nuovo articolo 6 bis è ora dedicato al riesame dell'allegato IV e contiene numerosi criteri su cui dovrebbero basarsi lo stesso riesame e la modifica del presente allegato, pur garantendo la coerenza con il regolamento REACH. A questo riguardo, in particolare:

alcune delegazioni, pur accettando il contenuto del presente articolo, nutrono una riserva sul ricorso agli atti delegati per modificare l'allegato IV, sette delegazioni preferiscono trasferire l'elenco delle sostanze prioritarie (allegato III) in un considerando, mentre altre tre delegazioni ritengono che tali sostanze debbano essere inserite nell'allegato IV in questa fase; infine, tre delegazioni propongono di inserire sostanze supplementari nell'allegato III. La presidenza ha mantenuto la proposta della Commissione su questo punto che continuerà probabilmente ad avere pertinenza anche nel contesto dei futuri negoziati con il Parlamento europeo.

3) Deroghe al divieto - Articoli 5 e 19 bis, allegati V, VI e VI bis

La presidenza ha specificato nel suo compromesso taluni aspetti della proposta della Commissione riguardo in particolare la procedura di presentazione delle domande di nuove deroghe e di rinnovo delle deroghe esistenti (articolo 5, paragrafi da 2 bis a 2 quater e allegato VI bis). Il periodo massimo di validità delle deroghe è stato prorogato da quattro a sei anni. È inserito un nuovo articolo 19 bis (misure transitorie) per le AEE che non sono disciplinate dall'attuale direttiva RoHS vigente e che rientreranno nell'ambito di applicazione aperto della direttiva rifiuta.

A tale riguardo:

alcune delegazioni nutrono riserve sulla formulazione proposta con riguardo ai criteri socioeconomici e alla disponibilità e affidabilità dei prodotti sostitutivi;

altre delegazioni non sono soddisfatte di una validità massima di sei anni per le deroghe e

due delegazioni chiedono che sia specificato un termine entro il quale la Commissione esamini e decida sulle nuove domande di deroga.

III. ALTRE QUESTIONI

- Varie delegazioni hanno espresso una riserva sull'articolo 1 (oggetto) ritenendo che la protezione dell'ambiente debba figurare tra i principali obiettivi della direttiva.
- Alcune delegazioni chiedono che siano riveduti gli articoli da 7 a 13, riguardanti il controllo dell'applicazione e ispirati al pacchetto "Commercializzazione di prodotti", per una maggiore coerenza con le altre disposizioni della direttiva.
- Una delegazione ha formulato una riserva sugli articoli da 14 a 16 relativi alla marcatura CE.
- Infine, sono state inserite nel testo alcune modifiche alle disposizioni procedurali al fine di conformarsi con l'articolo 290 del trattato di Lisbona (atti delegati). Queste modifiche non sono ancora state esaminate in modo approfondito dal Gruppo "Ambiente".
